S

M

S

C

Regola, e COSTITVTIONI Delle Suore di S. DOMENICO

Reuiste, e ristampate d' ord. del R.mo P. Gen. F. ANTONINI CLOCHE

ROMA
Nella Stanperia della Reuranda Camera 1687.
Con licen. de Sup.

F. ANTONINO CLOCHE

Professore di Sac. Teologia

MAESTRO GENERALE

DELL' ORDINE DE PREDICATORI,

E SERVO.

Alle dilette Figlie nel Signor Nostro Giesù Christo, le Priore, e Monache de' nostri Monasteri salute, e spirito di Regolare Osseruanza.

NELLE *più graui Cure del nostro Offitio non lasciamo, di prouedere all'vniforme regolamento della Santa Osseruanza ne nostri Monasteri, sapendo, che questi vengono comparati à quell' Horto rac-*

chiuso della Cantica, doue il Diuino Agnello si pasce trà candidi Gigli, che sono l' Anime Verginali sue dilette Spose. Per il Recinto che racchiude questi delitiosi Giardini, con impedire in essi l' ingresso delli abusi dispiaceuoli alli sguardi del Diletto; intendiamo le sacre leggi stabilite dal nostro amatissimo Padre, e Patriarcha S. Domenico, l' osseruanza delle quali, quanto più esatta si manterrà nè Monasteri, tanto più le buone Religiose potranno gioire per la fiducia di non esser reputate indegne del compiacimento del loro Celeste Sposo. Questa dunque (Figlie dilettissime) è la ragione, che ci hà indotti ad ordinare che siano ristampate le Costitutioni in idioma Italiano à fine che Tutte possiate capire il Tenor della Vita, che sete

in obligo di tenere, acciò la Vita concordi con la Vostra Professione: E ciò habbiamo voluto, che sia senza dilatione eseguito, per la notitia dataci, che li Monasteri non siano proueduti di questo libro tanto necessario alle Monache, quanto fà d' huopo, che le Religiose sappiano le loro obligationi per adempirle. Alcune Cose si sono aggiunte al Testo antico, per essere state dopò determinate in vigore di Costitutioni Apostoliche, ò di Ordinationi de Capitoli Generali. Altre poche cose si sono messe con qualche. maggior chiarezza, e distintione, corretti parimente gl' Errori nell' antica Stampa riconosciuti.

Gradite (Figlie Dilettissime) la nostra incessante Applicatione al vostro bene, & accettate questo libro,

per valeruene, come di fedele Specchio, per auuertire, & emendare i vostri mancamenti; da quali purgando l'interiore dell' Anima vostra sarete degne d' essere ammesse alle Nuziali Allegrezze del Paradiso. A questa beata Felicità douete vnicamente aspirare, e questa sola con ardente Affetto assolutamente vi desideriamo: dandoui la nostra Paterna Benedittione. Pregate per Noi. Data in Roma nel nostro Conuento di Santa Maria sopra Minerua. Adì XXV. Giugno M DC LXXXVII l' Anno Secondo della nostra Assuntione.

Fr. Antoninus Cloche

Magister Ordinis.

F. Paulinus Bernardinus
Magister, & Socius.

INCOMINCIA LA REGOLA DI S. AGOSTINO VESCOVO.

PRIMA d' ogn' altra cosa (sorelle carissime) si deue amare il Signore Iddio, e doppo di lui il prossimo, perche questi sono i commandamenti, che principalmente ci sono stati dati. Queste sono dunque quelle cose, che commandiamo osseruiate voi tutte, che nel monasterio vi ritrouate. Prima che consideriate, per qual causa siate così congregate insieme, accioche si come habitate in vn' istessa casa, così siate d' vn' istesso volere, & d' vn medesimo cuore, vnite nel seruitio di Dio. Et nessuna si approprij cosa alcuna, con dir che sia sua, mà ogni cosa sia commu-

ne à tutte. Et dalla vostra Superiora si distribuisca à ciascheduna, quel che gli fa di bisogno di vitto e di vestito, non vgualmente à tutte, perche non tutte hauete i medesimi bisogni: ma secondo la necessità di ciascheduna. Imperoche così si legge ne gli Atti Apostolici, che tra quelli della primitiua Chiesa ogni cosa era commune, e si distribuiua il tutto secondo la necessità, e bisogno di ogni vno. E quelle Monache, che nel secolo haueuano delle ricchezze, quando saranno entrate nel monasterio, tutto quello, che portaranno, si contentino vadi in commune. Et quelle, che erano pouere, non cerchino nel monasterio quelle cose, che nel secolo non poteuano hauere. Nondimeno nelle loro infermità, siano prouiste di quanto gli fa di bisogno, ancorche auanti, che fossero Religiose, nel secolo per la pouertà, non hauessero potuto hauer appena le cose necessarie. Nè per questo si reputino felici, per hauer trouato vitto, e vestito nella Religione, che fuori non haueriano potuto ritrouare. Nè si insuperbischino per esser in compagnia di quel-

quelle, alle quali nel secolo non haue-rebbero hauuto ardire di accostarsi, mà inalzino il cuor loro à Dio, e non cerchi-no queste cose terrene, acciò non comin-cino i monasterij ad esser vtili alle riecche, e non alle pouere; se le ricche iui quanto si può si humiliano, e le pouere s' insu-perbiscono. Così ancora quelle, che nel secolo pareua, che fossero di qualche conto, non dispreggino le loro sorelle, che dallo stato della pouertà sono venute alla santa Religione: Anzi più si glorijno della compagnia delle sorelle pouere, che della dignità, e grandezza de' lor parenti. Nè si vantino di hauer portato nella Re-ligione parte delle lor facoltà; si come ne anco s'insuperbischino più delle loro ric-hezze, perche le compartiscano nel mona-sterio, di quello, che farebbono se le godes-sero nel secolo. Imperoche ogn'altro delit-to nell'opre cattiue s'incorre con farle, mà la superbia è vn vitio, che và insidiãdo an-cora all' opre buone, acciò si perdino. E che gioua donar il suo a' poueri, e diuen-tar pouera, se la misera, & infelice ani-ma, diuenta più superba col dispregio

delle

delle ricchezze, che non era possedendole? Viuete dunque tutte di vn volere vnitamente, e d'accordo, & honorate scambieuolmente in voi Iddio, di cui sete fatte tempij. Siate assidue nell'orationi à quell' hore, e tempi, che sono ordinati. Nell' Oratorio niuna faccia altra attione, fuori di quella, per la quale è stato instituito, e donde hà preso il nome, accioche se à sorte alcuna, fuori dell' hore ordinarie, (se però haurà tempo) vorrà far oratione, non gli sia dato impedimento da quelle, che quiui volessero far qualch' altra cosa. Quando con Salmi, & Hinni lodate Iddio, fate, che quello, che dite con la bocca, habbiate anco nel cuore. E non cantate, se non quello, che trouate douersi cantare. Quello dunque, che non è così scritto, che si canti, non si canti. Domate la carne, & il corpo vostro, con i santi digiuni, e l'astinenza del mangiare, e del bere, quanto comporta la sanità. Et quando vna sorella non può digiunare, non per questo deue pigliare alcuna sorte di cibo, fuori dell' hora del pranzo: eccetto quando, che sarà inferma.

ma. Quando ve n' andate à mensa per desinare, sin che da quella vi leuarete, senza rumore alcuno, & in silentio ascoltate la lettione, che secondo il solito vi si legge; acciò non solo il corpo si cibi, ma ancora l' orecchie si paschino della parola di Dio. Se quelle, che sono inferme, si trattano meglio nel vitto, ciò non deue dar molestia all'altre, nè meno parer cosa ingiusta à quelle, che hanno complessione più robusta, e più gagliarda. Nè stimino più felici di loro, quelle inferme, & deboli, perche mangino cose più delicate di loro, mà più tosto si rallegrino di esser sane, e di buona complessione, il che non hanno quell'altre. Et se tal' hora à qualche sorella, per esser stata alleuata con maggiori delitie, e delicatezze nel secolo, venendo al Monasterio, si vsa cortesia di dargli qualche cibo delicato, ò qualche vestimento più gentile, che all' altre (che sono più forti, e perciò più felici) non si suol dare; deuono pensare quelle, alle quali ciò non si concede, quanto quelle altre siano calate dalla vita del secolo, a quella della

religione, ancorche non siano potute arriuare alla vita commune dell'altre, che sono più robuste di loro: nè deuono tutte voler quello, che vedono in alcune poche, perche ciò non si fà per honorarle, mà per compassione, che se gli hà; acciò non nasca quell' abomineuole inconueniente, che nel Monasterio le ricche stentino, e patischino al possibile, & le pouere diuentino delicate. Certo è, che si come l'inferme nelle loro malattie, è necessario, che prendino poco cibo per non grauarsi, così doppo l'infermità, si deuono trattar in maniera tale, che possino quanto prima recuperar le forze loro; ancorche siano venute alla Religione da basso, & pouero stato del secolo, come che ciò si conceda à loro, per il rispetto della fresca infermità, che alle già ricche per esserci prima auuezze. Mà subito, che haueranno ricuperato le forze, ritornino alla loro più felice vita di prima, che alle Serue di Dio tanto più è conueniente, quanto che meno hanno di bisogno, acciò quelle inferme, alle quali per il poco cibo se gli alleggerina il male, il troppo gusto del

man-

mangiare non venghi à nuocere. Perche in vero quelle Religiose stimar si deuono più ricche, che nel sopportar la sobrietà sono più forti. Imperoche è meglio che manchi qualche cosa al bisogno, che hauer di più. Non sia l'habito, e vestir vostro fuori dell'ordinario, ne v'industriate di piacer più ad altrui con le belle vesti, che con i santi costumi. Nel caminare, nello stare, e nel vestire, & in ciascun mouimento vostro, non sia mai cosa che possa offendere, chi vi vede, mà fate sempre quel tanto, che si conuiene alla vostra Santità.

Starete sempre con gli occhi graui, e modesti in ogni luogo, ne dite d'hauer l'animo pudico, se hauete gli occhi impudichi, perche l'occhio impudico è segno della impudicitia del cuore. Nè vi pensate di non esser viste, quando non state con la modestia de gli occhi, che si cõuiene, perche quantunque da nessuna persona siate viste, non vi potete però nascondere da Iddio, il quale vede tutte le cose. Se voi vedete mancamenti, e difetti in qualcheduna delle vostre sorelle, auuisatela subi-

ta-

tamente, accioche il male incominciato non vada auanti, ma quanto prima si emendi. Mà se doppo che l'hauerete ammonita, gli vederete fare il medesimo difetto, deue ciascheduna, che hà visto tal' errore, palesarlo, e manifestarlo come di persona piagata, che hà bisogno di medicina: è ben vero che prima se li deue far la correttione in presenza de due, ò di tre altre sorelle, acciò negando, possa poi da quelle due, ò tre esser conuinta, e con la debita seuerità, di quel difetto esser punita. Nè perciò douete esser tenute maligne, quando ciò scoprite, e manifestate. Percioche fate maggior errore in lassar perir quella vostra sorella, non accusandola, doue che accusandola, la correggete, & emendate. Se qualcheduna di voi hauesse vna piaga nel corpo, che per risanarla bisognasse tagliarla co'l ferro, & ella hauendo paura cercasse di occultarlo, non saresti tu, che lo sai, crudele à tacerlo, e misericordiosa à palesarlo? Quanto maggiormente dunque, deui palesar i difetti dell'anima, acciò non se gli venghino à putrefare nel cuore? Mà

auanti

auanti che il difetto della tua sorella si palesi ad altre, per mezo delle quali potesse esser poi conuinta, se lo negasse, se doppo la correttione non si è emendata; prima si deue auuisar alla Priora, acciò forse essendo corretta più segretamente, non venga à esser nota à tutte. Mà se ella negherà, all'hora deui chiamar altre, etiandio alla presenza di tutte, acciò non solo da vn testimonio, mà da due, ò tre possa esser conuinta. E conuinta che sarà, deue secondo l'arbitrio della Priora, e del Confessore, sottoporsi al conueniente castigo, il quale se non vorrà sopportarlo, potrà la Priora, & il Confessore separarla dal consortio dell'altre. E questa non sarà crudeltà, mà misericordia, acciò co'l mal essempio suo non infetti l'altre. E questo che hò detto della modestia de gl'occhi, si osserui con diligenza, e fedeltà nel ritrouare, prohibire, pelesare, conuincere, e giudicare ogn'altro difetto, con amore delle sorelle, & odio de' vitij. Se alcuna Monaca cascasse mai in questo difetto, che occultamente riceuesse lettere da alcuno, ouero qualche presente, se ciò con-

fessa

fessa volontariamente se gli perdoni, e facciſi oratione per lei. Mà se in simil difetto ci sarà colta, negandolo, sarà conuinta, ad arbitrio della Priora, e del Confessore grauemente si castighi. Le vostre vesti stiano tutte sotto la cura di vna, ò di due, ò di quante bastino, per poterle conseruare, acciò dalle tignuole non siano rose, e consumate. E si come vi pascete da vna sola Refettoraria, così vestiteui da vna sola vestiaria. Se sarà possibile, non toccherà à voi pensare se conforme alla mutatione de' tempi vi si mutino le vesti, ò se non vi si rendino l'istesse, purche non si neghi quello, che vi bisogna. Mà se da questo trà di voi nascesse alcuna volta qualche contrasto, ò mormoratione, & alcuna si dolesse di non andar così bene in ordine di vestimenti, come qualchedun' altra delle vostre sorelle, di quì raccogliete quanta poca diuotione si ritroui nell' habito del vostro cuore, poiche tanto contrastate per quello del corpo. Se dunque vi si permette, che ciascheduna si ripigli i vestimenti, che ripone, contentateui almeno di conseruarli in luogo commune,

sotto

sotto la cura della vestiaria commune; di modo che tutte l' opere vostre siano communi, e si faccino con maggior amore, e più diligente prontezza; che se ciascheduna le facesse per se stessa. Perche la carità, della quale si dice, che non cerca le cose proprie, così si deue intendere; cioè che si anteponghino sempre le cose communi alle proprie, e non le proprie alle communi; e perciò quanto più procurarete le cose communi, che le proprie, tanto più conoscerete, che fate profitto nella via del Signore, accioche in tutti i vostri bisogni transitorij sempre regni la carità, che è permanente. Da questo se ne caua, che se qualche parente, ò qualche altra persona, che vi appartenga in qual si voglia modo, vi donerà qualche veste, ò qualche altra cosa necessaria ad alcuna di voi, non si occulti; mà si mostri alla Priora, la quale posta, che l' hauerà in commune, si dia à chi sarà più necessaria. Et se alcuna nasconderà vna cosa datali, si castighi, come se l'hauesse rubbata. Le vesti vostre si lauino, secondo che vorrà la vostra Priora, accioche il troppo

gran desiderio di hauer vna veste polita, non fosse cagione di macchiar l'anima. Il lauarsi ancora il corpo, non si prohibisca à nessuna, quando però sia necessario, per guarire di qualche infermità. Si facci tutto quello, che bisogna, senza mormoratione alcuna, intorno alle inferme, secondo che ordinerà il Medico. E caso, che l'inferma non volesse osseruare quello, che gli fosse ordinato per la salute del corpo, deue la Priora sforzarla con commandamento à farlo. E se l'inferma volesse tal'hora à suo gusto qualche cosa, che gli potrebbe far male, non si faccia secondo il suo desiderio. Perche qualche volta vna cosa, ancorche sia nociua all'inferma, per il gusto, ch'ella ci sente, si crede, che gli possa giouare. Mà non imeno voi altre, che non sapete se quella cosa, che gli gusta, gli possa essere di giouamento, ò di danno, non glie la date senza conseglio del Medico. Finalmente se sarà vna sorella, che habbia qualche dolore occulto nel suo corpo, dicendolo alla sua Priora, essendo ella serua di Dio, senza dubbio alcuno se gli

deue

deue credere. La cura delle inferme, e delle conualescenti, e di quelle, che ancorche non habbino febbre, si sentono indisposte: si deue dare ad vna Infermiera particolare, alla quale toccherà di prouedere loro tutto quello, che gli farà di bisogno. Tutte l'Offitiale, che saranno dalla Priora poste in qual si voglia offitio, seruino alle loro sorelle in tal maniera, che non vi sia mormoratione alcuna.

Li vestimenti, e tutto quello, che fà di bisogno al vestito, quando che vna sorella n' hauerà necessità, non manchino quelle, a chi tocca, di darglielo quanto prima. Non contendete mai, nè vi adirate l' vna con l' altra, e se pur nasce trà di voi qualche disparere, ò contrasto, quanto prima si termini, acciò crescendo la collera, non si conuerta in odio, e di vna paglia si facci vn traue, da cui l' anima ne diuenti homicida. Imperoche così si legge in S. Giouanni nella sua Canonica: Quella, che porta odio alla sua sorella, è homicida. Se mai occorrerà, che vna di voi habbia ingiuriata l' altra con dirgli male, ò con rinfacciarli qualche difetto,

ò peccato, ricordisi di rimediare quanto prima, & di sodisfar all' offesa della sorella, e quella, che ha riceuuta l'ingiuria, senza vendetta alcuna subito perdonargli. Mà se l'offese saranno state scambieuoli, si deuono l'vna, e l'altra perdonare, per mezo delle vostre orationi, le quali tanto più sante doueranno essere, quanto che più spesso le farete. Et è manco male, quando vna spesso si adira, e che poi presto s' ingegna di chieder perdono à quella, a cui hà fatto l'ingiuria: che non è lo star buon pezzo ad adirarsi, & indugiar molto per ridursi à chiederne perdono. Mà se v' è alcuna, che hauendo ingiuriata la sua sorella, non gli vuol chiedere perdono mai, ò se pur glie ne chiede, non lo dimanda co'l cuore, e indegna di stare nel monasterio, quantunque da quello non sia discacciata. Per tanto guardateui dalle parole ingiuriose: le quali se saranno vscite dalla bocca vostra, non vi rincresca dall' istessa bocca cauarne la medicina, d' onde ne sono nate le ferite. Quando per correggere, & emendare qnalche difetto, farete sforzata

zata voi Priora, à dir qualche parola aspra, e pungente alle vostre suddite, ancorche vi paia di hauer passato il termine del giusto, non douete per questo domandar loro perdono, acciò per la troppa humiltà vsata appresso delle vostre suddite, non venga poi ad esser poco stimata, & apprezzata l'autorità vostra. Mà nondimeno douete chiederne perdono à Iddio, il quale benissimo conosce con quanta carità, e beneuolenza amiate quelle, che forse più del giusto aspramente correggete. Nè deue trà voi trouarsi altrimente amore carnale, mà spirituale, Alla vostra Priora douete esser obedienti, come ad vna madre; E molto più al Padre Confessore, che tiene diligente cura di tutte voi. Acciò dunque tutte le sopradette cose si osseruino, se alcuna ci fosse, che si portasse negligentemente nell'osseruanza di quelle, non si lasci passar impunita; toccherà alla Priora principalmente di emendar, e correggere quelle, che mancano: & doue vedrà di non poter rimediar lei, per esser cosa, che ecceda le forze sue, lo deue riferire

al Confessore, ò à qualche altro Superiore, acciò si ripari ad ogni mancamento. Quella poi, che è vostra Superiora, non per l' auttorità, che hà sopra di voi, mà per seruir à tutte con carità; deue stimarsi, e reputarsi felice. Habbiate sempre auanti alli occhi la riuerenza, e l' honore, che douete alla vostra Priora, come ella all' incontro per il timore di Dio deue sottoporsi a' piedi vostri. Sopra ogn' altra cosa cerchi di essere vn specchio, & essempio di bontà dauanti alli occhi di tutte. Castighi l' inquiete, consoli quelle di poco animo, accarezzi l' inferme, sia patiente con tutte. S' ingegni con la dolcezza di far oprare per amore, & anco con dare delle penitenze per mezo del timore. E quantunque l' vno, e l' altro sia necessario nel gouernare, nondimeno cerchi più tosto di farsi amare, che temere; pensando sempre, che hauerà da render conto à Iddio, di tutte voi. Onde mentre voi obedirete, non solo habbiate compassione à voi, mà anche à lei, la quale in tanto maggior pericolo si ritroua, quanto che è in maggior grado. Il

Si-

Signor Iddio vi conceda, che come desiderose della bellezza spirituale, e di dar buono odore con i vostri buoni portamenti, osseruiate tutte queste cose, non come serue, sotto la legge per forza, mà come libere, poste nello stato della gratia Diuina. Et acciò possiate, come in vn terssimo specchio, rimirarui in questa Regola, e non vi scordiate mai, di quanto vi si comanda, la leggerete vna volta la settimana. E doue vi trouarete di osseruare, tutte le cose, che in questa sono scritte, ne renderete infinite gratie à Dio donatore di tutti i beni. Mà doue alcuna di voi, trouerà di hauer mancato, habbia dolore de' difetti, e mancamenti passati, e preghi Iddio, che gli rimetta l'offesa, e con la sua santissima gratia la liberi da ogni tentatione.

Finisce la Regola di S. Agostino.

INCOMINCIANO LE CONSTITVTIONI DELLE SVORE DELL'ORDINE DI S. DOMENICO.

PROLOGO.

LA Regola di S. Agostino (secondo la quale professano di viuere le Monache, ò Suore dell'Ordine di San Domenico) contiene comandamento espresso, circa l'vnità del cuore, & della volontà nel santo seruitio di Dio, la quale osseruar deuono le dette Suore, essendo conueneuole, anzi giusto, che quelle persone, le quali viuono sotto vn'istessa Regola, e sotto il voto d'vna medesima professione, siano vniformi nell' osseruanza della sacra, & canonicamente instituita loro Religione; acciò l'vnità interiore de' cuori sia fomentata, & rappresenta-

sentata dall'vnità esteriore de' costumi. Et tutto ciò si potrà più ageuolmente, & à pieno osseruare, mettendo in scritto quello, che la Persona Religiosa è obligata à fare, acciò ciascheduno possa facilmente vedere qualmente deua viuere; nè ad alcuno sarà lecito di propria volontà mutare, ò aggiungere, ò leuare qualsiuoglia cosa per picciola, che sia nelle Cõstitutioni, perche facẽdosi poco conto delle cose più picciole non si vada poco à poco mancando anco nelle cose maggiori. Si permette, e cõcede però, che la Superiora nel suo Monastero possi dispensare con le sue Suore, & con se stessa ancora, quando alle volte gli parrà ciò espediente, eccetto in quello, che s'appartiene, ò sia riseruato al Padre Generale, ò Prouinciale, ò loro Vicario. Dunque per prouedere all'vnità, & alla pace delle Suore, con diligenza è stato scritto questo libro, & chiamato Constitutioni, distinto in varij Capitoli, acciò più facilmente si troui quello, che si cerca, auuertendo, che non si deue dispensare senza causa, nè con tutto il Monastero, mà con alcune biso-

gnose

gnose solamente. Dichiarando, che queste Constitutioni non obligano le Suore alla colpa, mà solamente alla pena, quando però non v'interuenga ò precetto, ò dispregio.

CAPITOLO I.

Dell' officio della Chiesa.

LE Suore sentendo il primo segno si leuino con matura prestezza, & religiosamente, & con decoro si apparecchino, & nel Dormitorio stando tutte in piedi dichino il Matutino della Beata Vergine, quando si deue dire, vna cominciando vn verso, & tutte l'altre rispondendo.

Tutte le Suore conuenghino insieme à dire il Matutino, & le altre hore Canoniche, se però qualcheduna per alcuna ragione non fosse dispensata.

L'hore della Beata Vergine si dichino in Choro prima dell'hore del Signore, eccetto Compieta, che si dice doppo quella del Signore.

Le

Le hore Canoniche si dichinò in Choro non troppo succintamente, acciò le Suore non perdino la deuotione, nè troppo prolissamente, acciò non siano impedite da loro necessarij esercitij.

Et ciò diciamo, che così si faccia; nel mezzo del verso si faccia la pausa, & ciò più, & meno secondo li tempi, & non si allunghi la voce nella pausa, ò nel fine del verso.

Nel tempo, nel quale le Suore mangieranno due volte il giorno, si dirà in Chiesa innanzi Compieta questa lettione: *Sorores sobriæ estote, & vigilate &c.* Di poi detto dalla Superiora, *Adiutorium nostrum in nomine Domini.* Et fatta la confessione, & detta Compieta, l'Heddomadaria darà l'acqua benedetta alla *Salue Regina*, di poi si dirà *Pater noster*, & *Credo in Deum.*

Dopò il Matutino dicendosi di notte (data che sarà la disciplina, quando si fà di feria) si farà mezz'hora di oratione mentale à misura dell'horologio à polnere; L'altra mezz'hora dell'istessa oratione si farà dopò la Compieta. Mà quando

do il Matutino si dice la sera, l'oratione sopradetta si faccia la mattina auanti l'hore.

Fatto il segno dopò l'oratione di Compieta le Suore eschino di Chiesa, & si ritirino nel Dormitorio.

Nel Monastero ci sia vn luogo, nel quale le Suore conuenghino à tempo commodo per prouedere l'Offitio Diuino in presenza della Priora, ò d'altra Suora, à cui ella commetterà.

CAPITOLO II.

Delle Inclinationi.

FOrnito il Matutino della B. Vergine, le Suore venendo in Choro, faccino la genuflessione auanti il Santissimo Sacramento con l'inclinatione profonda, & essendo andate alle loro sedie, fatto il segno da quella, che Preside, faccino la prostratione, ò la inclinatione profonda secondo i tempi, & dichino il *Pater noster*, & *Credo in Deum*. Et di nuouo fatto segno da quella, che Preside, si leuino. Cominciata dunque l'hora, deuotamente, volte

verso

verſo l'Altare ſi faccino il ſegno della Croce, & al *Gloria Patri* ſi voltino faccia à faccia l'vn Choro all'altro, & faccino la proſtratione, ò l'inclinatione profonda, ſecondo i tempi infino al *Sicut erat*. Queſt'iſteſſo ſi deue fare tutte le volte, che ſi dice il *Pater noſter*, & il *Credo*, (eccetto al Credo della Meſſa, & auanti le lettioni, & nell'attioni di gratie, doue ſi fà l'inclinatione profonda ſolamente al *Pater noſter*, & all'oratione *Retribuere &c.* l'iſteſſo ſi deue fare alla prima Colletta nella Meſſa, & doppo la communione, & ſimilmente all'oratione per la Chieſa, & all'oratione di tutte le hore, & al *Gloria Patri*, tutte le volte, che ſi dice nel principio dell'hore: A tutti gl'altri Gloria Patri, & à gl'vltimi verſi de gl'hinni, & al penultimo verſo del Cantico *Benedicite*, ſi fà l'inclinatione infino alli ginocchi: & quando ſi canta nella *Gloria in excelſis*, *Suſcipe deprecationem noſtram*; ancora alla benedittione, che ſi dà alle lettioni, & nel Capitolo all'oratione *Sancta Maria*, & quando il nome di Gieſù ſi nomina nell'oratione, ò nella prefatione, ò nell'

Anti-

Antifona *Salue*, ò nella *Gloria in excelsis*. Quando altre volte si nominerà in Choro le Suore li faccino riuerenza, inclinando deuotamente la testa. Similmente in tutte le orationi, quando il nome di nostro Signore Giesù Christo, & della B. Vergine, & di San Domenico si nomina; & à quello della B. Vergine nella *Salue*, nella prefatione, & al *Gratias agamus*, le Suore in Choro faccino deuotamente l'inclinatione insino alli ginocchi. Cominciata dunque l'hora deuotamente nel modo detto, dopò ch'haueranno fatta l'inclinatione insino alle ginocchia il *Gloria Patri*, dopò il *Venite*, stia vn Choro contro l'altro, & al primo Salmo seda vn Choro, & l'altro stia in piedi, & al secondo Salmo seda l'altro Choro, & così alternatiuamente insino al *Laudate Dominum de Cælis*, & così faccino à tutte le hore.

Finite le Lettioni del Matutino, non cantandosi, quella, che l'hauerà lette, prima di tornar' al suo luogo, faccia l'inclinatione profonda, ò la prostratione secondo li tempi trà il leggio, che è in mezzo del Choro, e l'Altare maggiore;

mà

mà quando le lettioni si cantano, ciascheduna doppo di hauer cantata la sua lettione faccia l'inclinatione, ò prostratione come sopra.

Le Suore faccino la genuflessione al *Salue Sancta Parens*, alla *Salue* doppo Compieta da quelle parole: *Eia ergo* fino à quelle parole: *post hoc exilium ostende*. Inginocchiandosi verso l'Altare: Al *Venite exultemus* à quelle parole: *Venite adoremus, & procidamus ante Deum*, quelle però che lo dicono s'inginocchieranno alla fine del verso: Al *Veni Sancte Spiritus*, al *Veni Creator Spiritus* nel giorno della Pentecoste, & in tutta la settimana; all' *Ex Maria Virgine, & homo factus est* del Credo nella Messa. Nell'Hinno *Christe, qui lux es, & dies* al verso *guberna tuos famulos, quos sanguine mercatus es*. Al verso dell'Hinno della Passione: *O Crux aue spes*; alle parole dell'Euangelio: *Verbum caro factum est*, & al *Procidentes* dell'Euangelio dell'Epifania, & al verso dell'Hinno del Santissimo Sacramento: *Tantum ergo Sacramentum*, & al *Te ergo quæsumus* del *Te Deum*, & quando nella processione

della

della Domenica in ramis, si dicono quelle parole: *Aue Rex, &c.* & nel giorno di Parasceue, quando si comincia: *Sanctus Deus &c.* Al *Sub tuum præsidium*, all'*Aue Maris stella*, al *Veni Sancte Spiritus* dell' Alleluia della Messa dello Spirito Santo. E parimente al verso dell'Hinno della Trinità, quando si dice: *Adsumus, & nos cernui te adorantes famuli.*

Ne' giorni feriali stiano prostrate dal *Sanctus* insino all'*Agnus*, ne' giorni però di trè, ò noue lettioni stiano prostate dall' eleuatione del Signore insino al *Pater noster*. Le prostrationi ne i giorni di trè, & noue lettioni non si faccino nell'hore Canoniche, come si fanno li giorni feriali.

Quando il Prelato, ò la Superiora commetterà qualche oratione commune, tutte inchinino la testa, l'istesso faccino quelle, alle quali ella commetterà di fare, ò dire qualche cosa.

Mà se ella commetterà qualche obedienza, ò offitio, ò ministerio à qualcheduna, l'accetti facendo la venia, che si fà prostrando in terra tutto il corpo sopra il lato diritto.

Quando

Quando alle Suore si dà alcuna veste, ò altra cosa dalla Superiora, dichino: *Benedictus Deus in donis suis.*

CAPITOLO III.

De' Suffragi per i Morti.

DAlla Festa di San Dionisio insino all' Auuento, per l'Anniuersario delli Frati, Suore, Famigliari, & riceuuti per lettere alli beneficij della Religione, le Suore, che sanno leggere diranno il Salterio, quelle, che non sanno leggere diranno cinquecento *Pater noster*.

L'istesso faccia ciascheduna Suora per quella, che muore nell'istesso Monasterio, per il Generale dell'Ordine, & per il Prouinciale, per il Procuratore dell'Ordine, se muore nella Corte Romana nell'offitio di Procuratore, per il Visitatore del Monastero, se muore visitando.

La Suora, che sà leggere dica ogn'anno trenta volte li Salmi Penitentiali per l'Anime de' Frati, & Suore nostre defonte; quella che non sà leggere dica trenta volte cento *Pater noster*.

Quattro Anniuersarij si celebrino l'anno.

Il 1. Per li Padri, & per le Madri, il terzo giorno dopò la Purificatione della Beatissima Vergine.

Il 2. Per li Benefattori,& famigliari,il primo giorno dopò l'Ottaua di S. Agostino.

Il 3. Per li Frati, & Suore, il giorno dopò la Festa di S. Dionisio.

Il 4. Per tutti quelli, che sono sepelliti nelli nostri Cimiteri, si faccia il primo giorno vacante dopò l'Ottaua della Visitatione della B. Vergine.

Circa questi Anniuersarij s'osserui quello, che si è regolato nel nuouo Calendario approuato dalla Sacra Congregatione.

CAPITOLO IV.

Delli Digiuni.

DAlla Pasqua di Resurrettione insino all'Esaltatione della S. Croce, le Suore mangieranno due volte il giorno, eccet-

eccetto li giorni delle Rogationi, & le ferie feste, e le Quattro Tempora.

La Vigilia della Pentecoste.
Di S. Gio. Battista.
Di S. Pietro, & S. Paolo.
Di S. Giacomo.
Del N. P. S. Domenico.
Di S. Lorenzo.
Dell'Assontione della B. V.
Di S. Bartolomeo, &
Della Natiuità della Madonna.

Dalla S. Croce insino à Pasqua digiuneranno le Suore, & mangieranno detta Nona, eccetto le Domeniche, se però alcuna volta non si dispensasse per alcuna causa.

Mangieranno cibi Quadragesimali.
In tutto l'Auuento, & Quadragesima.
Nelle quattro Tempora.

Nella Vigilia { dell'Ascensione. / della Pentecoste. / di S. Gio. Battista. / di S. Pietro, & S. Paolo. / di S. Giacomo. / del N. P. S. Domenico. / di S. Lorenzo.

Nella Vigilia
- dell'Assuntione della B.V.
- di S. Bartolomeo.
- della Natiuità della B. V.
- di S. Matteo.
- di S. Simone, & Giuda.
- di tutti li Santi.
- di S. Andrea Apostolo.

In tutte le ferie seste mangieranno cibi Quadragesimali, eccetto ne' luoghi, doue in dette seste ferie si mangiasse altrimenti, ò quando fosse festa principale, cioè doppia, ò tutta doppia, ò con alcuna si dispensasse con causa.

Quando la Vigilia d'alcuna Festa, per la quale secondo le Constitioni si deue digiunare, occorre nella Domenica si digiuni nel Sabbato precedente, non ostante qualsiuoglia contrario costume. Nella feria seconda, & terza, dopò la Quinquagesima mangieranno cibi Quadragesimali, & digiuneranno. Il Venerdì Santo digiuneranno tutte in pane, & acqua.

CAPI-

CAPITOLO V.

Del Cibo.

A Hora competente auanti il pranzo, & la cena, la Sagreſtana ſuoni con pochi tocchi la campana, acciò le Suore non tardino à venire alla refettione.

Quando poi il cibo è apparecchiato ſi ſuoni il cimbalo, altrimenti ſi aſpetti inſino à che ſij apparecchiato.

Congregate le Monache nell' atrio auanti il Refettorio, quella che preſide cominci il *Deprofundis*, lei vn verſo, e tutte l'altre reſpondendo, e finiſca con l'oratione *Abſolue*.

Lauate le mani, quella, che Preſide ſuoni la nola del refettorio, & le Suore entrino, & quella, che dice li verſetti, dica: *Benedicite*, & le Suore ſeguitino la benedittione.

Le ſeruitrici nel portare le pietanze, & le altre comincino dalle inferiori, andando inſino alla menſa della Priora.

Neſſuna Suora rimanga dalla prima

mensa, eccetto le seruitrici, se non con licenza, & cagione.

Quelle, che rimangono dalla prima mensa, venghino alla seconda, acciò non sia bisogno di far la terza mensa.

Non si faccia alcuna pietanza particolare alle seruitrici, ò Ministre, fuor di quelle, che si fanno per il conuento, se però non fossero inferme, ò non si fossero cauate sangue.

Vna Suora non mandi la pietanza à vn' altra, eccetto la Priora, mà potrà bene dar di quello, che gl' è dato, à quella, che gli stà alla mano diritta, ò alla mano manca solamente.

La Priora mangi nel Refettorio, & sia contenta de'cibi che si danno al conuento, il simile faccino le infermiere, & qual si voglia altra offitiala, se però la Priora con qualche causa non dispensasse con qualcheduna.

Li nostri cibi siano in qual si voglia cosa senza carne ne' monasteri, eccetto nell'infermeria.

Ogni giorno se si può, & sarà espediente, si diano alle Suore due sorte di cibi cotti,

cotti, benche la Priora potrà accreſcere quello che gli parrà eſpediente, & che la facoltà del monaſterio permetterà.

Se qualcheduna vedrà, che manchi alcuna coſa à quella, che li ſiede vicino, delle communi, la domandi alle ſeruitrici.

Se alcuna delle Suore ſeruendo, ò mangiando harà fatto qualche mancamento, leuandoſi le Suore dalla menſa, faccia la venia, & fatto il ſegno da quella che Preſide, vada al ſuo luogo.

CAPITOLO VI.

Della colatione.

NE' giorni, che ſi digiuna la Sagreſtana à hora conueniente faccia il ſegno per la colatione, poi la Refettoraria ſuoni il cimbalo, & eſſendo venute le Suore al refettorio, quella che Preſide faccia il ſegno, & la Lettora legga, detto auanti, *Iube Domne Benedicere*, & ſeguiti la benedittione, *Noctem quietam*, *&c.* fatto ſegno da quella, che Preſide, &

detto *Benedicite* dalla Lettora, & data la benedittione dall'Hebdomadaria, *Largitor omnium bonorum*, &c. Quelle che vorranno bere, potranno bere, mentre si legge; finita la lettione dica quella che Preside. *Adiutorium nostrum*, &c. & all'hora entrino le Suore con silentio nella Chiesa. Quelle che vorranno bere fuor di tal'hora, chiedino licenza, & piglino vna compagna.

La sopradetta ordinatione non prattica-dosi più, si mantenga la prattica commune del Monastero.

CAPITOLO VII.

Delle inferme.

CIrca le inferme guardisi la Priora d'esser negligente; percioche S. Agostino nella sua Regola commanda, che le inferme si trattino talmente, che elleno si possino prestamente rihauere.

Se qualcheduna hauesse graue infermità, ò debolezza, potrà mangiar della carne, quando così giudichi la Priora.

Se

Se alcuna haueſſe tale infermità, che non la indeboliſſe molto, & non li tolga l'appetito, queſta non dorma ſopra la coltrice, ò piume, ne rompa li conſueti digiuni, ne muti li cibi del refettorio.

Nel monaſterio non ci ſiano ſe non due luoghi, ne'quali mangino le inferme, ò le deboli, de quali vno ſia per la carne, & l'altro per li altri cibi, ſe non foſſe per vna euidente neceſſità, ò vrgente infermità.

Se egli arriua che la Priora ſtia inferma ſia gouernata come le altre nella infermaria.

CAPITOLO VIII.

Della minutione.

QVattro volte l'anno potranno le Suore far la minutione, nel meſe di Settembre, dopò Natale, dopò Paſqua, & intorno alla feſta di San Giouan Battiſta; fuor di queſte volte neſſuna ſi minuiſca, ò caui ſangue, ſe però la Priora

per

per alcuna causa non giudicasse, che alcuna facesse altrimenti.

S'intende tutto ciò non douersi, ne potersi fare, se non con il consiglio del Medico, & in riguardo del bisogno.

Le minute mangino fuor del refettorio con silentio, & secondo la facoltà del monasterio sieno commodamente gouernate. Per la minutione non si mangi carne.

CAPITOLO IX.

Delli letti.

LE Suore non dormino sopra la coltrice, ò piume, se non nell'infermaria.

Gli sia lecito dormire sopra il saccone di lana.

Chi domanda da dormire sopra la coltrice digiunerà vn giorno in pane, & acqua.

Dormino con il tonacello, col velo, & con la benda, & cinte, & con le calze, ne' paesi doue le donne sogliono portarle.

Nessuna Suora, che si possa soffrire nella communità, habbi luogo particolare

re per dormire, se egli non fosse necessario per custodire le robbe del monasterio, & in questa occorrenza, non dormino in detto luogo meno di trè.

CAPITOLO X.

Del vestito.

VSeranno le Suore vesti di lana honeste, & non notabilmente pretiose, & apparisca la viltà particolarmente nelle cappe.

Non portino camiscie, nè cose di lino, che tocchino la carne.

Potranno trà le due tonache portar la pelliccia, la quale sia alquanto più corta, che le tonache.

Non si seruino di lenzuola di lino, se però la Priora all'infermaria con alcuna per graue infermità non giudicasse douersi dispensare.

Non si seruino di pelliccie, & coperte d'animali siluestri.

La tonaca sia tanto lunga, che arriui sino à i talloni.

Lo

Lo scapolare, senza il quale non vadino le Suore, sia più corto.

Siano prouiste le Suore di pianelle, tonache, veli, bende, secondo il loro bisogno, & la facoltà del Monasterio.

Non vsino guanti.

CAPITOLO XI.

Della communità delle cose.

TVtte le Suore vna volta l'anno, ò più, se gli sarà detto, manifestino, & presentino alla loro Priora tutto quello, che gl'è stato concesso, lasciandolo alla sua dispositione.

Nessuna si approprij bicchieri, vasi alcuni, ò qual si voglia altra cosa somigliante.

Nessuna tenga casse, ò simil'altra cosa, che si serri con chiaue, se però non fosse ad alcuna necessario per rispetto del suo offitio.

Nessuna mandi, ò riceua senza licenza lettere, ò cedole scritte, ben che siano

senza sigillo, ne meno altra scrittura in tauole, ò cera, se ella non le mostra al Generale, ò al Prouinciale, ò Vicario, ò alla Priora.

La Priora con due Suore, che ella eleggerà, vadi, quando li parrà espediente, à visitar le celle delle Suore, non essendo loro presenti, & se vi troua qualche cosa, che la Suora tenga senza sua licenza, la leui via, & la gastighi, come merita.

Non diano qual si voglia cosa à qualunque huomo si sia, nè da esso riceuino senza licenza, & espressione della persona, & quella che facesse altrimenti, sia gastigata, come se hauesse commesso furto.

CAPITOLO XII.

Della Communione, lauatura, & tonsura del capo.

LA Communione si potrà fare quindici volte l'anno, le quali potrà determinare il Padre, che gouerna le Suo-

re

re, pur che habbino la commodità de confessori per prepararsi; mà il Capitolo generale di Barcellona dell'anno 1574. ordina, che la Communione generale si faccia nel tempo dell'Auuento, & Quadrageſima ogni Domenica; in altro tempo si faccia ogni quindici giorni.

Le Suore si potranno lauare il capo, & tagliare li capelli sette volte l'anno.

Sia la tonsura non piccola, mà come conuiene à persone religiose.

CAPITOLO XIII.

Del silentio.

LE Suore tenghino silentio nell'oratorio, nel Chiostro, nel Dormitorio, & nel Refettorio.

Negl'altri luoghi possino parlare con licentia speciale, come, & quando gli sarà concesso.

Se alcuna parlasse di cose necessarie bassa, & breuemente, non sia giudicata d'hauer rotto il silentio.

Tutte

Tutte le Suore in qual si voglia luogo nella mensa tenghino silentio così la Priora, come le altre.

Fuor del Refettorio la maggiore trà le Suore potrà parlare, ò dar licenza ad vn'altra, che parli, & ella all hora taccia.

Nessuna parli à tauola, se non occorresse qualche cosa necessaria della mensa, & ciò si dica breuemente con vna parola in voce bassa.

Se alcuna rompesse il silentio della mensa à posta, ò desse licenza di parlare, beua solamente acqua in vn pranzo, & pigli vna disciplina in capitolo in presenza di tutte, senza dispensa alcuna, eccetto l'inferme, che stanno nel letto.

Guardisi la Priora di esser facile à dar licenza di parlare senza cagione ragioneuole.

Si assegnino quattro Suore delle più religiose, & prudenti, senza vna, ò due delle quali, ò vero senza la Priora, ò Sottopriora à nessuna si dia licenza d'andare alla finestra del parlatorio de'secolari.

Nel qual luogo non parli la Suora cosa alcuna in secreto, mà in tal maniera,

che

che la compagna, ò compagne possino intendere ogni cosa.

Et la compagna, ò compagne deuono accusar la Suora, con la quale sono andate, se hauessero notato in lei qualche parola, ò gesto, ò altra cosa degna di riprensione.

La Priora, e Sottopriora non parlino con alcuno nell'istesso luogo, se non in presenza d'alcuna delle dette quattro Suore, ò di qualchedun'altra delle più antiche.

Non si dia licenza à nessuna di parlare nel locutorio de'secolari con persone forestiere, nè meno d'entrarui nel tempo, che l'Hore, ò la Messa si dicono, ò quando la communità stà mangiando, ò dormendo, se non per cagione molto necessaria.

Alle finestre delle confessioni nessuna parli d'altro, che della confessione scientemente, & à posta.

Delle cose appartenenti all' offitio della Chiesa si potrà quiui parlare con quelli di fuora, con licenza, breuemente, & basso.

Nessuna

Nessuna si confessi à secolari, ò à religioso alcuno di qual si voglia altra religione, se non è con licenza del Generale, ò Prouinciale, ò di quello, à cui alcuno di loro hauesse dato sopra di ciò facoltà.

Nessuna parli alla ruota, se non quelle, che per qualche offitio vi son deputate, le quali però non parlino se non di quello, che tocca all'offitio loro.

Per la prima volta, che si rompe il silentio deliberatamente fuor della mensa, dirà la Suora il Salmo *Miserere mei Deus*. Per la seconda, piglierà vna disciplina in capitolo nella presenza dell'altre. Per la terza, sederà in terra vna volta nel pranzo, non nella cena; & tal computo si faccia trà due capitoli.

La Priora potrà dare alcune licenze generali di parlare alla Cellaria, alla Cucinara, & all'altre offitiali, secondo che gli parrà espediente, à ragione de' loro offitij.

CAPITOLO XIV.

Di quelle, che si deuono riceuere all'habito.

NEssuna si riceua all'habito, che sia notabilmente giouane.

Nessuna si riceua, che non sia stata esaminata con diligente esamine fatto da parte de' costumi, della vita, delle forze corporali, dell'industria, dell'ingegno, se è maritata, & separata dal marito con autorità dalla Chiesa. Si prenda ancora esattissima, e diligentissima informatione per certificarsi dello stato proprio della persona. Si cerchi se è serua, ò hà debiti, se è professa d'altro monasterio; se hà malatia occulta, ò altri impedimenti, per li quali non sia espediente riceuerla.

Quest'esame si faccia dalla Priora, & da due Suore discrete, elette à ciò dal Capitolo.

Quando quella che è accettata, si deue vestire dell'habito religioso, si condu-

ca

ca dalla Maestra delle nouitie in capitolo, & nel mezzo auanti la Priora faccia la Venia, & dimandata da lei; che cosa dimandate risponda, la misericordia d'Iddio, & la vostra; & la Priora comandandoli, che si leui in piedi, l'esponga l'austerità dell'Ordine, e gli dimandi la sua volontà, & proposito, & ella rispondendo, che hà proposito osseruare ogni cosa, dica la Priora. *Dominus qui incæpit, ipse perficiat*; & il Conuento risponda, *Amen.* All'hora spogliata delle vesti secolari, & vestita dell'habito religioso, sia riceuuta nel capitolo nella compagnia delle Suore.

Però auanti che ella prometta stabilità, & la vita commune, & l'obedienza, & faccia professione, gli si assegni il tempo della probatione, il quale determiniamo, che sia d'vn'anno, ò più, come parrà espediente à quella che Preside, col consiglio delle Suore prudenti, acciò ella possa sperimentare le austerità dell'Ordine, & le Suore li suoi costumi.

Il P. Generale, ò Prouinciale, considerate l'entrate del monasterio, che in quel

tempo saranno, definisca vn certo numero di Suore, oltre il quale non si riceua alcuna per Suora, se però non fosse persona di tal qualità, che senza graue danno, ò scandalo non si potesse ricusare; & all'hora non si riceua senza il consiglio del P. Generale, ò Prouinciale.

Non si prometta di riceuere alcuna per Suora, auanti che vachi il luogo.

Sarà lecito riceuere alcune per Suore conuerse dentro il monasterio, doue parrà espediente, in vn numero moderato, quante bastino, per aiutare l'altre Suore ne' loro offitij, & altri aiuti.

Et queste Suore conuerse, in luogo dell'offitio diuino diranno per il Matutino, nelli giorni feriali 28. *Pater noster*: ne' giorni di festa di noue lettioni, ne diranno 40. per il Vespro 14. per ciascheduna dell'altre hore 7. In luogo della *Pretiosa* 3. per la benedittione della mensa vno; per le gratie dopò la mensa 3.

Si conformino con le altre nelli digiuni, Vigilie, & altre cose, che al loro stato conuengono.

CAPI-

CAPITOLO XV.

Delle Nouitie, & loro instruttione.

LA Priora con il configlio delle Madri assegni alle Nouitie vna Maestra diligente, la quale l'instruisca in tutto quello, che appartiene alla religione.

Nella Chiesa, ò in qual si voglia altro luogo, doue le Nouitie stessero con poco decoro, ò in qual si voglia cosa non vsassero quella diligenza, che si deue, procuri quanto può d'emendarle, ò con parole, ò con segni.

Proueda loro le cose, delle quali hanno bisogno, nel miglior modo, che può.

Delle negligenze aperte, & chiare, quando auanti di lei dimandino perdono, gli dia penitenza, ò la proclami, & riprenda in capitolo.

Insegni loro tenere l'humiltà del cuore, & del corpo.

Che si confessino spesso, con purità, & deuotione.

Che viuino, senza cosa alcuna propria, ma tutto sia in commune.

Che lascino la propria volontà, per la volontà de' maggiori, & osseruino volontariamente l'obedienza in ogni cosa.

Le insegni ancora come deuono stare in ogni luogo, & portarsi in ogni cosa.

Che tenghino sempre il luogo à loro deputato.

Con che honestà deuono star nelle camere.

Che non tenghino gl'occhi alti.

Le insegni il modo di far l'oratione, & che cose habbino à orare, & quanto basso, acciò non faccino romore alle altre.

Come nel capitolo, ò altro luogo, che si sia, saranno da quella che Preside riprese, gli faccino la venia.

Hauendo scandalizato la sua sorella, prostrata alli suoi piedi, li dimandi perdono.

Anco gl' insegni, che non ardischi-

no

no di contendere con neſſuna.

Ch'in tutte le coſe obediſchino alla loro Maeſtra.

Nella proceſſione habbi l'occhio alla compagna collaterale, acciò vadino vgualmente.

Non parlino ne' luoghi, & tempi prohibiti, nè altre volte ſenza licenza.

Che in maniera alcuna giudichino neſſuno, mà ſe vedono far ad vn'altra qualche coſa (ancorche appariſca male) penſino che è buona, ò almeno fatta con buona intentione, perche bene ſpeſſo il giuditio dell'huomo s'inganna.

Che non parlino di perſona, che non è preſente, ſe non coſe buone.

Che piglino ſpeſſo la diſciplina.

Beuino con ambidue le mani, & ſedendo.

Habbino cura di conſeruare con diligenza li libri, le veſti, & le altre coſe del monaſterio.

Se alcuna haueſſe chieſto qualche coſa ad vna di quelle che Preſiede, che gl'è l'habbia negata; non l'addimandi all'altra, ſe non gli dice, come gl'è ſtata nega-

ta; ne meno se gl'è negato qualche cosa dalla maggiore, è lecito addimandarla all'inferiore.

Auanti la professione faccino la confessione, nella quale s'instruischino con diligenza, del modo di farla, come nell'altre cose, & si spedischino de' debiti, & mettino a' piedi della Priora ogni cosa.

Le Nouitie, & altre Suore, che hanno attitudine, studino con diligenza nelli Salmi, & nell'offitio diuino, fuor delle conuerse, alle quali basti sapere, ò imparare quello, che deuono recitare in luogo delle hore, e particolarmente la Dottrina Christiana.

Tutte s'occupino in imparare, ò in esercitare qualche esercitio manuale.

Le Nouitie non stiano presenti al capitolo delle colpe, ma s'accusino nel principio, ouero la loro Maestra oda le lor colpe fuor del capitolo, e con quanta maggior diligenza può, l'instruisca ne' buoni, & religiosi costumi, & con carità le corregga.

CAPI-

CAPITOLO XVI.

Del modo di far la professione.

IL modo di far la professione è questo. Io Suor N.so professione. & prometto obedienza à Dio, & alla Beatissima Vergine Maria, & al B.Domenico, & à voi Suor N. Priora di tal Conuento in vece del Reuerendissimo P. F. N.Maestro Generale dell'Ordine de' Frati Predicatori, & delli suoi successori, secondo la Regola del B.Agostino, & Constitutioni delle Suore, la cura delle quali è commessa al detto Ordine, che sarò obediente à voi, & alle mie Priore, insino alla morte.

Le vesti delle Nouitie, nella loro professione, si benedicono in questo modo: *Ostende nobis Domine misericordiam tuam.* ℟. *Et salutare tuum da nobis. Domine exaudi, &c. Oremus. Domine Iesu Christe, qui tegimen nostræ mortalitatis induere dignatus es, obsecramus immensæ largitatis tuæ abundantiam, vt hoc genus*

vesti-

vestimentorum, quod Sancti Patres ad innocentiæ, & humilitatis indicium ferre sanxerunt, ita benedicere digneris, vt quæ hoc vsa fuerit te induere mereatur Christum Dominum nostrum. Amen. Poi s'asperga con l'acqua benedetta. Nessuna si riceua alla professione, prima che li sedici anni siano compiti, secondo il Concilio di Trento nella *sess.* 25. *de regul. cap.* 15.

Non vogliamo, che alcuna delle Suore si benedichi, perche così si dice hauer ordinato il nostro Padre S. Domenico, à quelle del suo tempo, & ancora, perche tale benedettione suol'esser occasione ad alcune d'innalzarsi sopra l'altre.

CAPITOLO XVII.

Della colpa leggiera.

COlpa leggiera è se alcuna, subito fatto il segno, lasciando ogni cosa, non s'apparecchiasse con matura prestezza, acciò venga à tempo al luogo, per il quale s'è fatto il segno.

Se

Se alcuna non compisse con attione, l'offitio à lei commesso, ò di leggere, ò di cantare.

Se douendo ella cominciare, ò Antifona, ò Responsorio, ò qual si voglia altra cosa turbasse il coro.

Se cantando, ò leggendo male, facesse difetto, & non si humiliasse subito in presenza di tutte le Suore.

Se mancasse per negligenza d'alcuna il libro, il quale si deue leggere nella colatione, ò in capitolo, ò in Chiesa.

Se alcuna non venisse presto alla mensa, ò alla colatione, ò al sermone, ò al capitolo, all'hore in Chiesa, ò alla sala del lauoro.

Se quella che è notata alla lettione, si presentasse tardi per pigliar la benedittione.

Se alcuna in dormitorio, ò in qualunque altro luogo del Conuento, facesse qualche tumulto, ò inquietasse in alcuna cosa, chi fa oratione, ò legge, ò lauora.

Se il panno, nel quale si rinuolge il calice, ò la patena, ò se il corporale, ò la

stola,

stola, ò il manipolo, ò simili altre cose per negligenza d'alcuna cadesse in terra.

Se alcuna non riponesse le sue vesti honestamente, & con ordine al suo tempo, & luogo determinato.

Se alcuna perdesse, ò rompesse candele, ò candelieri, ò altre cose necessarie all'vso, ò peggiorasse, ò perdesse alcuna delle sue vesti.

Se alcuna, mentre si dice l'offitio, ò si predica, ò anco nella sala del lauoro dormisse.

Se alcuna andasse per il chiostro, ò per il Conuento, con gl'occhi vagabondi, guardando spesso le vanità.

Se alcuna attendesse à cose vane, & otiose, ò ridesse dissolutamente, ò mouesse le altre al riso, ò in qualunque gesto, mouimento, postura, nell'habito, ò nel parlare si mostrasse riprensibile.

Per queste colpe s'imponga da quella, che fa capitolo, vn Salmo, ò più, secondo la quantità de gl'eccessi.

CAPI-

CAPITOLO XVIII.

Della colpa mezzana, & mediocre.

COlpa mediocre è, se alcuna non si trouasse in coro al *Gloria Patri*, del primo Salmo, & nel mezzo del coro, non s'humiliasse.

Se nella vigilia dell'Annontiata, o della Natiuità del Signore, non si trouasse al principio del capitolo, per render gratie al nostro Redentore, col cuore, & col corpo, quando nella Calenda si pronontiano i principij della nostra salute, & redentione.

Se alcuna in coro, non stando attenta al diuino offitio, con gl'occhi vagabondi, & mouimento poco religioso, mostrasse leggierezza d'animo.

Se alcuna non preuedesse la lettione à suo tempo, ò ardisse di leggere, ò cantare altro di quello, che è ordinato.

Se alcuna in coro ridesse, ò facesse ridere le altre, ò facesse qualche dissolutione nel conuento.

Se alcuna rimaneſſe dal capitolo, dalla predica, ò dalla colatione, ò dalla commune refettione, o dalla ſala del lauoro, o da qualche hora, ſenza cauſa ragioneuole.

Se alcuna laſciaſſe di fare il commandamento commune.

Se alcuna beueſſe, o mangiaſſe qualche coſa, ſenza benedittione.

Se alcuna proclamaſſe in vn' iſteſſo giorno, quella da cui ella è ſtata proclamata, quaſi di lei vendicandoſi, o nel proclamare faceſſe contentione, o ingiuria.

Se alcuna (come nel parlare ſi ſuole) affermaſſe, o negaſſe qualche coſa con giuramento, o diceſſe coſa vana.

Se alcuna haueſſe in vſo di chiamar le Suore per loro proprio nome, ſenza aggiungere il titolo di Suora.

Per queſti difetti dia quella, che fa il capitolo, per penitenza, Salmi, diſcipline, venie, ſecondo la ſua diſcretione, conforme alla grauezza de' difetti.

CAPITOLO XIX.

Della colpa graue.

COlpa graue è, se alcuna litigasse, ò contendesse inhonestamente con l'altre.

Se alcuna dicesse ad vn' altra opprobrio, ò li rinfacciasse la colpa, per la quale ha satisfatto.

Se alcuna nella proclamatione, ò accusatione facesse contentione, ò ingiuria malitiosamente, ò dicesse contro quella, che l'ha proclamata, & accusata, ò contro qual si voglia altra parola di maledittione, ò altre parole disordinate, ò irreligiose.

Se alcuna fosse trouata, che seminasse discordie trà le Suore, ò fosse detrattrice, ò susurratrice, mormorando chiaro, ò di nascosto.

Se alcuna malitiosamente parlasse male delle Suore, ò del conuento.

Se alcuna proteruamente difendesse la

sua

sua colpa, ò quella dell'altre; se alcuna dicesse auuertentemente la bugia.

Se alcuna mormorasse del vestito, ò del vitto, ò di qual si voglia altra cosa.

Se alcuna per costume non tenesse il silentio.

Se alcuna mangiasse carne senza licenza, & necessità, ò rompesse li digiuni statuiti.

Se alcuna guardasse fissamente alcuno, ò proferisse parole brutte.

Se alcuna pigliasse, senza licenza cosa consegnata, ò data à vso ad vn'altra, ancorche non fosse con animo di tenerla.

Se alcuna rimanesse dal capitolo, ò dalla predica, ò non venisse à dormire nel dormitorio commune, senza causa, & licenza.

Per queste colpe, & simili, s'imponghino trè giorni in pane, & acqua, trè discipline, ò più nel capitolo in presenza di tutte, Salmi, & Venie, conforme à che parrà giusto alla grauità maggiore, ò minore de' difetti.

CAPI-

CAPITOLO XX.

Della colpa più graue.

COlpa più graue è, se alcuna per contumacia, ò manifesta ribellione fosse disobediente à suoi maggiori, ò con loro ardisse di contendere proteruamente.

Se alcuna malitiosamente percuotesse vn'altra.

Se alcuna hauesse tolto cosa concessa ad altre, ò dalla communità, con animo di occultarla, ò vero hauesse cosa propria.

Se alcuna desse, ò riceuesse senza licenza presenti, ancorche piccoli, ò altre cose, ò riceuute le celasse.

Se alcuna mandasse, ò riceuesse, leggesse, o si facesse leggere, senza licenza, lettere, o altre cose scritte.

Se alcuua riuelasse à qual si voglia fuor del Monasterio, qualche cosa non honesta del conuento, o delle Suore, o altro secreto.

Se alcuna haueſse commeſso qualunque crime capitale.

Per queſte colpe la delinquente domandando perdono accuſi lamenteuolmente la grauità del ſuo delitto, & ſcoperta inſin'alla cintura ſia diſciplinata a' piedi di ciaſcuna delle Suore; prima dalla Priora, & poi dall'altre che ſedono d'ambedue le parti, & ſia l'vltima di tutte nel Conuento. Nel refettorio non mangi à tauola con l'altre, ma ſopra la nuda terra nel mezzo del refettorio, & ſe gli dia del pane più groſso di quello che ſi da alla communità, e dell'acqua; ſe però quella che Preſide per miſericordia non gli concedeſse qualche coſa; & quel che gl'auanza del pranzo non ſi meſcoli con quello dell'altre. Dopò l'hore Canoniche, & alle gratie dopò la menſa ſtia in terra tutta proſtrata alla porta della Chieſa, mentre le Suore entrano, & eſcono. Niuna ardiſca d'vnirſi con lei, ò di commandarli coſa alcuna. Mentre ſta in queſta penitenza non ſi communichi, non venga à pigliar la pace, non ſi noti à offitio alcuno in Chieſa, e non ſe gli com-

metta alcuna obedienza. Con tutto ciò la Priora accio ella non caschi in disperatione, li mandi stando in tal penitenza alcune delle Suore, le quali la ricreino con la compassione, l'esortino alla satisfattione, l'ammonischino à penitenza, eccitino à patienza, & l'aiutino con la loro intercessione, à cui fauorisca il conuento, se si scorgerà in lei debita humiltà, & non si renda difficile quella che Preside di vsarli misericordia; & se gli parrà sia vn'altra volta disciplinata nel modo che s'è detto.

Nell'istessa maniera deu'esser penitentiata, se alcuna (che Dio ne guardi) cascassi in peccato di carne, il che più grauemente di tutti gl' altri peccati giudicamo deuersi gastigare, come più degl' altri abominiamo: & alla tale se gli potrà leuar il velo nero, nel tempo che starà in penitenza. Se tal peccato fosse occulto, con secreto esame faccia condegna penitenza, secondo la persona, & il tempo.

Se alcune per conspiratione, ò congiuratione, ò malitioso accordo, si riuoltassero manifestamente contro la Priora,

ò loro Superiori, siano nell' istesso modo penitentiate, e nel resto, tenghino l' vltimo luogo della Religione in tutta la lor vita, & non habbino voce in capitolo, se non per accusarsi, e non gli s'imponga obedienza alcuna. Se però alcuna non malitiosamente, ma con verità hauesse qualche cosa contro la Priora, che non si douesse, ne si conueniisse sopportare, l'auuertisca prima in secreto con ogni humiltà, e charità, che se ella poi molte volte corretta è negligente in emẽdarsi, ò pur dispregia, lo significhi al Prouinciale, ò al Vicario.

CAPITOLO XXI.

Della colpa grauissima.

COlpa grauissima è l' incorrigibilità di quella che non teme commetter le colpe, e ricusa far la penitenza. Se dunque alcuna sarà trouata tale, se gli caui l'habito delle suore, & priuata della loro compagnia, si riserri in vn luogo sequestrato, e separato dall' altre, & mangi

gi li cibi, che sopra nella più graue colpa son notati.

Acciò tali Suore si possino correggere, ci sieno nel Conuento alcuni luoghi acmodati, ne'quali si riserrino non solamente le Suore incorrigibili, ma ancora quelle, che sono contagiose, & sospette probabilmente di apportare danno, ò alle persone, òalle robbe,ò ancora di fuggire.

Per alcune colpe minori di queste si potrà commandare alle volte ad alcune che stieno sequestrate in tali luoghi per qualche tempo, secondo che parrà espediente.

CAPITOLO XXII.

Delle Apostate.

SE alcuna fosse trouata nell'apostasia, ouero in fuga,& per forza ricondotta al Monastero, sia punita della pena delle incorrigibili.

Se alcuna fuggitiua ritornasse volontariamente, & addimandasse misericordia, in maniera alcuna non si riceua gia-

mai, massimamente se si sospettasse d'esser caduta nel peccato della carne; se prima consultato il Generale, ò il Prouinciale, & riferitogli à pieno il caso, non viene resoluto quello si douerà fare. Quando però vna tale si riceuesse, venga in Capitolo spogliata insino alla cintura con la disciplina in mano, & gittatasi in terra, domandi perdono, & sia obligata alle pene della colpa più graue, ò del peccato della carne, ò della conspiratione; siangli nondimeno vsate delle misericordie quiui tassate, più, ò meno; più presto, ò più tardi, conforme alla grauità della colpa commessa, & li segni, che mostrerà di penitenza.

CAPITOLO XXII.

Della elettione della Priora.

LA Priora sarà eletta dalle Suore velate, che hanno dodici anni compiti dopò la professione, conforme alli Capitoli Generali, confirmati da Papa Gregorio

gorio XV. nel breue, che comincia, *Exponi nobis. Datum Romæ apud S. Petrum* nel di 6. d'Aprile 1623. & secondo il Concilio di Trento *sess.* 25. *de regul. cap.* 6. nel quale anco si ordina,, che la Priora si elegga non minore d'anni 40. & dodici di professione, de' quali otto anni dopò la professione espressa habbi vissuto lodeuolmente. Et se nel Monastero non ci fosse persona atta di tanta età, si elegga col consenso del Superiore vn' altra dell'istesso Monastero di età di 30. anni compiti, purche habbi dodici anni di professione compiti, & cinque almeno di essi sia vissuta religiosamente.

Il Conuento, che domanda la confirmatione dell'eletta Priora; scriua il numero, & li nomi di quelle, che saranno elette.

Eletta la Priora, il P. Generale, ò Prouinciale, ò altro specialmente da loro deputato la confermerà.

Le Suore vocali hanno tempo vn mese dopò la mancanza della Priora, nel quale hanno facoltà d'eleggere; ma se non facessero l'elettione in quel mese, la

facoltà ricascherebbe al P. Generale, ò Prouinciale, & all'hora toccherà à loro à prouedere il Monastero di Priora.

CAPITOLO XXIV.

Del modo d'eleggere la Priora.

BEnche secondo l'vso antico dichiarato nella Costitutione di Bonifacio VIII. L'elettione della Priora potesse farsi per commune inspiratione, ò compromesso, con tuttociò al presente inherendo al Decreto del Sacro Concilio di Trento, si farà come segue.

Il giorno, che la Sottopriora con il compiacimento delle Vocali, harà determinato per l'elettione, tutte le Vocali si communicheranno, conforme alle ordinationi del Capitolo Generale di Roma 1580. & nominati dalle Suore Vocali il Superiore, & due altri Padri per scrutatori, conuerranno alla ferrata del Parlatorio, doue saranno li Padri scrutatori, li quali per quest' occasione non entrino mai nel Monastero, ma quiui, secondo

dice

dice il Concilio di Trento, & dichiaratione della Sacra Congregatione del Concilio riceuino da ciascheduna delle Suore elettrici li voti descritti da loro per schedule, le quali si metteranno dalle Suore Vocali, auanti li scrutatori, in vn vaso, ò vrna à ciò deputata; & dette schedule conterranno il nome della Priora che si elegge, senza mettere il nome dell'elettrice, ò far segno alcuno, dal quale si possa venire in cognitione dell'elettrice, con queste parole precise: Io eleggo Suor N. tale in Priora di questo Monastero; & daranno li loro voti prima la Sottopriora, & poi le altre Suore successiuamente secondo l'ordine della loro professione. Se si trouerà però alcuna delle elettrici inferma, anderà la Suppriora con due Monache più vecchie à prendere nella Camera di essa la sua schedula come sopra, ponendola l'inferma in vna Vrna, quale douerà portarsi dall'istessa Suppriora alli Padri Scrutatori, che prendendo la schedula la porranno nel Vaso, nel quale l'altre Monache doueranno successiuamente ponere le loro schedule.

Ri-

Riceuuti li voti, li Padri scrutatori li conteranno, & faranno collatione di numero à numero, & trouandoli non esser vguali al numero delle elettrici, gli abbrugeranno senza leggerli, & procederanno vn' altra volta à far elettione; ma trouandoli vguali li leggeranno tra di loro, & trouando, che vna di loro habbia due voti almeno più della metà per esser presente, questa sarà eletta, & se trouassero, che niuna hauesse due voti di più della metà, abbrugeranno le schedule, & tornaranno à far l'elettione insin'à tanto che riesca vna eletta con due voti più della metà. Fatta dunque tale elettione, quello, che è il primo trà li Scrutatori publicherà lo scrutinio, come s'è detto di sopra, & si faccia il decreto, & si mandi al Confirmatore, se non stà presente.

CAPI-

CAPITOLO XXV.

Della institutione della Sottopriora.

LA Sottopriora deue instituirsi dalla Madre Priora con il conseglio delle Madri, ò con l'autorità del Padre Prouinciale, l'offitio della quale sarà hauer cura, & diligenza del Conuento, & dell'altre cose, quanto la Priora consegnerà, ò permetterà. Nelli Capitoli quotidiani non si accusi, se non alcuna volta per qualche grande eccesso, come parrà alla Priora. Morta, ò assoluta la Priora harà tutta la sua auttorità pienamente, insino à tanto, che sia eletta, & confirmata la nuoua Priora, se però il Generale, ò Prouinciale, ò suo Vicario non ordinasse altrimenti.

***

CAPITOLO XXVI.

Delle Cercatrici.

LA Priora faccia cercatrici due Suore discrete, & zelatrici dell' Ordine, le quali sieno sollecite, & attendino alli gesti, & opere delle Suore, dopò Compieta, & ancora il giorno vadino alle volte à torno per il chiostro, & per le altre officine, & se trouano alcuna, che non si porti religiosamente, la douranno proclamare, ò accusare in Capitolo, & nel tempo della visita ancora, pienamente informare il Visitatore dello stato della Religione, come s'osserui, ò non s'osserui.

CAPITOLO XXVII.

Della Cellaria.

LE Suore habbino vna Cellaria, che sia delle maggiori, & più discrete del Monastero, la quale per se stessa, & con le compagne, che per consiglio della

Prio-

Priora, & Sottopriora gli saranno date, procuri con fedeltà, & deuotione li beni temporali del Monastero. Non ardisca dare danari, ò panni, ò grano, ò vino ò altra cosa simile, senza licenza generale, ò particolare.

Ogni mese dia conto dell'entrata, & dell'vscita auanti la Priora, e Sottopriora, & tre delle più mature Suore, elette à ciò dal Conuento.

Vna volta l'anno, ò più, se così parrà, si riuegghino l'istessi conti auanti al Prouinciale, ò suo Vicario, e si gli manifesti lo stato del Monastero.

Le possessioni non si possono alienare, ne diminuire senza il consenso del Conuento, ma s'osseruino le Bolle Apostoliche sopra di ciò, & il decreto della Congregatione del Concilio, fatto con consenso di Nostro Signore Vrbano VIII. sotto la data in Roma li 7. Settembre 1624.

CAPI-

CAPITOLO XXVIII.

Del Lauoro.

PErche l'otiosità è inimica dell'anima, è madre,& nutrice de'vitij, nessuna delle Suore stia otiosa, ma si osserui diligentemente, che ciascheduna fuor dell' hore, & tempi, ne' quali deuono attendere all'oratione, ò all'offitio, ò ad altra necessaria occupatione, attentamente s'impieghino in fare qualch'opera di mano per vtilità della communità, come gli sarà ordinato.

La Priora, ò Sottopriora, ò qualche d'vn'altra,à chi la Priora commetterà stia presente alle Suore, mentre lauorano con silentio.

Nessuna si parta dalla sala del lauoro senza licenza, & necessità; & quella che per necessità si partirà, ritorni, fornita quella, al lauoro.

CAPI-

CAPITOLO XXIX.

De gl' edifitij.

Siano gl' edifitij de' Monasteri delle Suore, humili, senza curiosità, ò superfluità che sia da notarsi.

Pongasi ogni diligente cura in fare, che le officine sieno nel miglior modo che sia possibile disposte, acciò la Religione si possi mantenere.

Sopra tutto si dia opera che la clausura sia molto alta, & forte, acciò non si dia alcuna occasione di poter per essa entrare, ò vscire.

Nella clausura delle Suore non ci sia se non vna porta forte, & buona, la quale si serri con due chiaui, ò più, in grandezza, & forma differenti, con vna si serri di dentro, e con l'altra di fuori. La chiaue con la quale si serra di dentro si dia in guardia dentro, ò fuora, come parrà al Prouinciale, ò al suo Vicario; quella con che si serra di fuora, si ten-

ga dentro il Monastero, come disporrà la Priora, & il Monastero.

Si accomodi in qualche luogo conueniente, nella clausura vna ruota fatta dentro nella grossezza del muro, con esso inseparabilmente congiunta, per la quale si possa dare, & pigliare quel che sarà di bisogno, senza che quello che da, possa in modo alcuno vedere l'altro, che riceue.

Nella Chiesa in alcun luogo trà le Suore, & quelli, che stanno di fuora, si acconci vna finestra ferrata di grandezza competente, alla quale si faranno le Prediche.

Si faccino ancora in qualche luogo commodo due finestre ferrate piccole, per le confessioni.

Si potrà fare ancora vn loquutorio per parlare à quelli di fuora, il quale sarà in luogo cõueniente, & vi si accomodi vna finestra ferrata, nel modo, che s'è detto della finestra maggiore della Chiesa; & doue non si potesse fare simil loquutorio, serua à ciò la finestra ferrata maggiore della Chiesa.

Tutte

Tutte le predette fineſtre, e fineſtrelle ferrate deuono eſser fatte di tal maniera, ò con doppia ferratura, ò con chiodi aguzzi, che non ci poſsa interuenire toccamento alcuno, tra quelle di dentro, & quelli di fuora.

Di più le dette fineſtre, & fineſtrine, e le ruote ancora deuon'hauer di dentro le lor porticelle di legno, forti, che ſi ſerrino con diligenza à chiaue.

Oltre le ſopradette fineſtre, non ſe ne faccino altre, ſe pure il Generale, ò Prouinciale non deſse licenza di far in luogo competente vna fineſtrina ſimile à quella delle confeſſioni, per parlare.

CAPITOLO XXX.

Dell'entrare, & vſcire de Monaſteri.

VOlendo noi vſare d'vna ſomma cautela circa l'entrare, & vſcire de' Monaſteri delle Suore, interdichiamo ſotto pena di ſcommunica, che mai alcuna delle Suore eſchi della clauſura, ſe non per

il pericolo di fuoco, ò di rouina, ò di ladri, ò di malfattori, ò di somiglianti euẽti, quali sogliono esser pericolosi di morte, eccetto se per ventura egli accadesse di trasferire con licenza del Generale, per alcuna causa, alcuna Suora in qualche Monastero da farsi, ò fatto. Ma il B. Pio V. nella Bolla, che comincia, *Decori, honestati*, sotto la data in Roma *apud S. Petrum* anno 1570. il primo giorno di Febraro ordina, che per sole tre cause possino vscire del Monasterio, per grande incendio, per infirmità di lebbra, ò d' epidemia, la quale infirmità deue esser conosciuta, e approuata espressamente in scritto: per la quale constitutione si deroga à tutte l' altre di Benedetto XII. Vrbano IV. Giulio II. & del Concilio Tridentino, come hà dichiarato la Sacra Congregatione de' Vescoui, & Regolari il dì 22. di Settembre 1617.

Gregorio XIII. in vna constitutione, che comincia. *Vbi gratiæ*, & indulta, sotto la data in Roma, *apud Sanctum Petrum*, anno 1575. alli 13. di Giugno. Reuoca tutte le licenze concesse alle Confesse,

Mar-

Marcheſe, & Ducheſſe, & altre donne, & huomini, di entrare nelli Monaſteri delle Monache, & li prohibiſce ſotto pena di ſcommunica, che con preteſto di dette licenze, non ardiſchino d'entrare.

Li Generali, ò Prouinciali in occaſione di viſita potranno entrare nel Monaſtero vna volta l'anno, con queſto però, che in vn medeſimo anno vno ſolo di eſſi vi poſſa entrare conforme la Bolla d'Aleſſandro VII. che comincia: *Fidei Sacrarum Virginum &c.* con auuertire, che al Generale è permeſſo entrare con due Compagni, mà al Padre Prouinciale con vn Compagno ſolo.

E Gregorio XIII, nella ſua Conſtitutione, che comincia *Dubijs, quæ emergunt.* Data in Roma, *apud S. Petrum*, giorno 23. di Decembre l'anno 1581. Dà licenza d'entrare ne' caſi neceſſarij, ſe ſono Superiori regolari, & entrando, fuor che ne' caſi neceſſarij, li ſcommunica, & priua d'ogni offitio.

Quando alcuno de'ſopradetti entra nel Monaſterio, la Priora con trè Suore delle più antiche, ſempre l'accompagnino, l'al-

tre Suore non vadino per il Monasterio, ma stiano in capitolo, ò in Chiesa, insino à tanto, che quello sia vscito del Monasterio.

Nessuna parli con alcuno di quelli, che entrano separatamente dall'altre, se non per auuentura, con alcuno de' già detti, li quali possono, & deuono entrare, & ciò con licenza, eccetto però la Priora, & le trè Suore più antiche, à ciò deputate.

La Priora, con le dette trè Suore stiano insieme, & vadino insieme, à due à due.

Parli però con quelli, che per alcuna causa entreranno nel Monasterio, di cose espedienti, con breuità, & succintamente.

Se bisognasse far qualche opera necessaria dentro li termini delle Suore, ci potranno entrare alcuni lauoranti, con le debite licenze, & all'hora la Priora, & la Sottopriora, & la Procuratrice, ò altre trè delle Suore antiche, & mature, à ciò deputate, potranno parlare alli lauoranti, in maniera tale però, che vna sia sentita dall' altre due, l'altre Suore

in neſſuna maniera li parlino, nè gli s'auuicinino.

Quando occorre, che alcuna Suora s'ammali di tal ſorte, che non poſſa andare al luogo della Confeſſione, e Communione, ſe biſognerà confeſſarla, entrerà il Confeſſore, & anderà direttamente alla Camera dell'Inferma accompagnato dalla Priora con trè Suore più antiche, e mentre la Monaca inferma ſi confeſſa il Compagno del Confeſſore con la Priora, e Suore ſopradette ſtarà aſpettando in luogo, che poſſa vedere il Confeſſore, mà non ſentire, conforme la diſpoſitione d'Aleſſandro VII. nella prefata Bolla.

Se biſognerà communicarla, il Sacerdote con la cotta, & con la ſtola, gli porti il ſantiſſimo Sacramento con riuerenza, andando auanti due Suore con li candelieri, & vna con l'acqua benedetta, & vn' altra con il campanello, accompagnandolo ancora alcune delle Suore più antiche, vadi all'infermaria, & communichi l' inferma, come è notato nell'ordinario.

Quando alcuna Suora ſtarà tanto male, che ſia biſogno di darli l'eſtrema Vn-

tione, il Sacerdote vestito, come s'è detto della Communione, porti l'Oglio della Sacra Vntione, & vna Suora porti la Croce, & due precedino con li candelieri, & vadino all'Infermaria, dica: *Pax huic domui*, con tutto il resto, come è notato nell'Ordinario.

Quando occorrerà, che vna Suora si communichi, & riceua l'oglio Santo insieme, vna delle Suore porti la croce, & il religioso, & compagno del Sacerdote porti l'ontione, & prima si faccia la communione, & poi la ontione. Et in tal caso il conuento resti sempre nell'infermaria insino à tanto, che si fornisca tale offitio.

Quando gli occorresse, che non si potessino hauere tanti ministri prontamente, ò che gli bisognasse far presto per la necessità, lasciata la detta solennità de' Ministri, & apparato, facciasi nel miglior modo, che si può.

CAPI-

CAPITOLO XXXI.

Del Capitolo quotidiano.

IL Capitolo si tenga, fornito, che sarà il Matutino, ò dopò Prima, ò pure dopò Terza, & la Messa, se ella si dicesse dopò Prima. Si potrà ancora alle volte tralasciare, se parrà alla Priora.

In tanto dunque, che sarà il conuento nel capitolo la Lettora pronuntij la luna, & quello, che si deue leggere del Calendario, e l'Heddomadaria seguiti la *Pretiosa*, poi le Suore sedendo, la Lettora pronuntij la lettione delle Constitutioni, ò dell'Euangelio, secondo i tempi, al quale però stiano in piedi, premettendo, *Iube Domne benedicere*, & l'Heddomadaria soggiunga la benedittione, *Regularibus disciplinis*, ò *Diuinum auxilium*, secondo i tempi, & fatta l'assolutione per i morti, dica quella, che tiene il Capitolo. *Benedicite*, & le Suore facendo l'inclinatione, rispondino, *Dominus*. Dipoi si recitino li benefitij, e si raccomandino alle orationi

quelli che si deuono raccomandare: Et dicendo la Priora, *Retribuere*, & detti dal conuento li Salmi, *Ad te leuaui*, &c. Et *De profundis clamaui ad te &c. Kyrie eleison. Pater nosler &c.* con trè versetti: *Oremus pro Domino Papa &c. Salnos fac seruos tuos, & ancillas tuas; Requiescant in pace*, da dirsi dall'Heddomadaria, con trè collette. *Omnipotens sempiterne Deus, qui facis mirabilia &c. Prætende &c. & Fidelium Deus.* Sedino le Suore, & all'hora quella che Preside potrà dire breuemente, se vedrà alcuna cosa conuenire, per l'honestà, & correttione delle Suore. Il che fatto, dica quella che Preside. *Faciant venias suas, quæ se reas existimant.* Et subito le Suore, che si sentono colpeuoli, prostrandosi in terra dimandino perdono, & sentite prima le Nouitie, se si hauessero da sentire in capitolo, & essendo vscite, le altre Suore leuandosi, confessino le loro colpe con humiltà, & quelle, che haranno commesso qualche colpa degna di correttione, si preparino per riceuerla dà quella che tiene capitolo, ò dà altra à cui la commetterà.

Nel

Nel capitolo le Suore non parlino se non in due casi, o per confessar semplicemente la loro colpa, o quella delle altre, o per rispondere alle domande della Superiora solamente.

Quando vna delle Suore stà in piedi, e parla nessun'altra parli.

Nessuna proclami, ò accusi vn'altra per solo sospetto.

Nessuna accusi vn'altra per hauer solamente inteso dir di lei alcun difetto, se ella non dice la persona, da chi l'ha vdito.

Guardisi ciascheduna di conferire con altre Suore il difetto, che ha inteso da vn'altra, senza dire la persona, dalla quale l'ha vdito.

Vdite le colpe si dica il Salmo, *Laudate Dominum omnes gentes*, col versetto. *Ostende*, &c. Et la colletta, *Actiones &c.* Il che fornito, dica la Priora; *Adiutorium nostrum*, &c. & così si finisce il capitolo.

Quando non si tiene capitolo delle colpe, si legga quello, che si deue leggere del Calẽdario, & poi si dica la *Prætiosa*, ò in coro, ò in capitolo, come s'è detto, senza dir però li benefitij, nè le altre orationi annesse,

CAPI-

CAPITOLO XXXII.

Del riceuere Monasterij.

PRohibiamo sotto pena di scommunica, che alcuna scientemente si adoperi diretta, ò indirettamente, acciò sia edificato alcuno Monasterio di Monache, o che alcuno già fatto, sia messo sotto il gouerno dell'Ordine nostro, se auãti non si ha di ciò il consenso del Capitolo generale.

Sotto l'istessa pena commandiamo, che mai in qualsiuoglia caso si pigli Monasterio alcuno, sotto il gouerno dell'Ordine nostro, se egli non è bastantemente prouisto di beni temporali, per li bisogni delle Suore.

Non si dia questo libretto per trascriuere, o vedere ad alcuno, senza licenza del Generale, ò Prouintiale.

Fine delle Constitutioni delle Suore di S. Domenico.

TA-

TAVOLA

De Capitoli.

Regola di Santo Agostino. pag. 7.
Prologo delle Constitutioni. 24.
Dell'offitio della Chiesa. cap. 1. 26.
Delle Inclinationi. cap. 2. 28.
De' suffragi per li morti. cap. 3. 33.
Delli digiuni. cap. 4. 34.
Del cibo. cap. 5. 37.
Della colatione. cap. 6. 39.
Delle inferme. cap. 7. 40.
Della minutione. cap. 8. 41.
Delli letti. cap. 9. 42.
Del vestito. cap. 10. 43.
Della communità delle cose cap. 11. 44.
Della communione, lauatura, & tonsura del capo. cap. 12. 45.
Del silentio. cap. 13. 46.
Di quelle, che si deuono riceuere all'habito. cap. 14. 50.
Delle Nouitie, & loro instruttione. cap. 15. 51.

Del

Del modo di far la professione. cap. 16. 57.
Della colpa leggiera. cap. 17. 58.
Della colpa mezzana, & mediocre. cap. 18. 61.
Della colpa graue. cap. 19. 63.
Della colpa più graue. cap. 20. 65.
Della colpa grauissima. cap. 21. 68.
Delle apostate. cap. 22. 69.
Della elettione della Priora. cap. 23. 70.
Del modo d'eleggere la Priora. c. 24. 72.
Della institutione della Sottopriora. cap. 25. 75.
Delle cercatrici. cap. 26. 76.
Della Cellaria. cap. 27. 76.
Del lauoro. cap. 28. 78.
Degl'edifitij. cap. 29. 79.
Dell'entrare, & vscire de' Monasterij. cap. 30. 81.
Del Capitolo quotidiano. cap. 31. 87.
Del riceuere i Monasterij. cap. 32. 90.

FINE.

PEr commandamento del Reuerendiſs. P. Fr. Serafino Secco da Pauia Maeſtro Gonerale dell' Ord. de' Predicatori, hò letto le Conſtitutioni delle Suore di S. Domenico, le quali ſono corrette ſecondo le Conſtitutioni dell'iſteſſe Suore, poſte dopò le Conſtitutioni de' Frati Predicatori ſtampate in Barcellonc l'anno 1620. & ſecondo li decreti del Concilio Tridentino, & delle Conſtitutioni Apoſtoliche, & le ordinationi de' Capitoli generali dell'iſteſso Ordine. Et giudico eſſer neceſſario, che di nouo ſi riſtampino coſi corette, inſieme con la Regola di S. Agoſtino, per commune vtilità delle dette Suore. In fede di ciò hò ſottoſcritto di mia propria mano, in Roma nel Conuento della Minerua à 12. Settembre dell' anno 1626.

Fr. Pietro Gio: Saragoſa de Heredia Maeſtro.

Imprimatur Iterum.

Si videbitur Reuerendiſs. P. Sac. A.P. Mag.

Steph. Ioſep. Menattus Epiſc. Cyrenen. Viceſg.

Imprimatur Iterum.

Fr. Ioſeph Clarionus Sac. Theolog. Mag. ac Reu. P. F. Dominici Mariæ Putcobonelli S.A.P. Mag. Soc. Ord. Prædicatorum.

D24

6743760
5SE17